

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 428)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1976 (V. Stampato n. 623)*

**presentato dal Ministro della Sanità**

(DAL FALCO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 dicembre 1976*

**Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente  
contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale  
di ricerche per il cancro**

### DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

Ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 947, è autorizzato un contributo straordinario per una somma pari all'ammontare di 706.655 dollari USA per gli impegni finanziari assunti dall'Italia fino al 31 dicembre 1976 in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro.

## Art. 2.

A decorrere dall'anno finanziario 1977 il contributo annuo dovuto dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro è corrisposto nella misura richiesta dal consiglio direttivo del Centro stesso.

## Art. 3.

All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 600 milioni, si provvede: quanto a lire 250 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 80 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 270 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1976.

All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in lire 140 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.